



# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

C.F. 00621360825

FAX. 091/8999778

IV SETTORE  
POLIZIA MUNICIPALE- SUAP- CONTENZIOSO  
**DETERMINAZIONE**

N. 556 Reg. Gen.

N. 53 Reg. Ufficio

**OGGETTO:** Banca Sistema S.P.A. c/Comune di Cerda- Ricorso cautelare di sospensione in opposizione all'atto di precetto. Affidamento incarico legale e impegno di spesa in favore dell'avv. Salvatore Emanuele.  
CIG: Z263C3EDCB

L'anno 2023, il giorno ventidue del mese di Settembre, nei locali della Polizia Municipale, siti nella via Roma n. 133.

## II CAPO SETTORE

Ai sensi dell'art. 6/bis della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91, del regolamento comunale dell'organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, prona l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente l'insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.

Richiamata la deliberazione di G.M. N. 63 R.G. del 15/09/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato deliberato di estendere l'incarico di patrocinio legale all'avv. Salvatore Emanuele nel procedimento di opposizione all'esecuzione vs. il precetto ad istanza di Banca Sistema S.p.A., già incoato presso il Tribunale di Termini Imerese- R.G. N. 2083/2023;

Atteso che con lo stesso dispositivo di Giunta è stato disposto di conferire al legale sopra nominato incarico complementare per proporre apposito ricorso autonomo di sospensione cautelare dinanzi al Giudice adito, con ciò autorizzando lo stesso ad espletare tutte le necessarie attività inderogabili ed urgenti per la tutela delle ragioni dell'Ente;

Considerato, pertanto, opportuno e necessario provvedere ad assumere apposito impegno di spesa nella misura di €1.500,00, quali spese non previste all'atto del conferimento dell'incarico, giusta la deliberazione nr. 55 R.G. del 21/08/2023;

Visto l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, il quale ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario siano oggetto di "contratto d'appalto";

Valutato come:

- a tale tipologia d'appalto, in quanto "escluso", sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i "principi fondamentali" del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);

- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione di alcune norme del decreto legislativo 50/2016 ed in particolare del disposto di cui all'articolo 36 comma 2 lettera a) che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

Visto che nel caso in esame, la motivazione dell'affidamento diretto consiste nell'urgenza imposta dalla necessità di riproporre in tempo utile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo nell'ambito dell'atto di opposizione all'esecuzione con apposito ricorso cautelare in corso di causa;

Considerato che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre o atto equivalente;

Valutato che - in riferimento a tali tipologie di prestazioni la Corte dei Conti rileva che "alcuni rapporti negoziali, qualificabili, per il diritto civile, come contratti d'opera o di opera intellettuale, sono stati attratti in punto di procedure per l'affidamento, alla disciplina dettata dal codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50), che, in esecuzione a specifiche direttive comunitarie, nel delineare l'ambito oggettivo di applicazione, contiene una definizione di "contratto di appalto di servizi" molto più ampia di quella del codice civile, attraendo anche negozi qualificabili come contratti d'opera o di opera intellettuale." La stessa Corte specifica che "Il confine fra contratto d'opera intellettuale (artt. 2222 e 2229 del codice civile) e contratto d'appalto di servizi (art. 1665 del codice civile) è individuabile, in base al codice civile, nel carattere personale o intellettuale delle prestazioni, nel primo caso, e nella natura imprenditoriale del soggetto esecutore, nel secondo. L'appalto di servizi, pur presentando elementi di affinità con il contratto d'opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da quest'ultimo in ordine al profilo dell'organizzazione, atteso che l'appaltatore esegue la prestazione con mezzi e personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale (art. 2195 cod. civ.). Il prestatore d'opera, di converso, pur avendo anch'egli l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio, si obbliga ad eseguirlo con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione." (cfr. Corte dei Conti sez. controllo Lombardia n. 162/2016/PAR);

- la stessa sezione prosegue nel delineare il quadro normativo di riferimento, aggiungendo che "il codice dei contratti pubblici adotta certamente una nozione ampia di appalto di servizi, che comprende, in alcuni casi, anche l'attività del professionista intellettuale. Si tratta di nozione finalizzata ad estendere l'ambito di applicazione oggettivo della disciplina di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 (in aderenza, da ultimo, alle direttive comunitarie del 26 febbraio, n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, tese a favorire il confronto concorrenziale fra operatori economici, la libera circolazione di servizi ed il diritto di stabilimento). Tale nozione, come accennato, non si ripercuote, tuttavia, sulle definizioni di contratto di prestazione d'opera, di prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi, come delineate dal codice civile, posto che il codice dei contratti pubblici è teso a disciplinare le procedure di affidamento di un'ampia gamma di contratti, che, pur definiti come "appalto", comprendono una serie eterogenea di negozi civilistici;

Verificato inoltre che:

- secondo il parere del 14 settembre 2017 della Commissione speciale del Consiglio di Stato, interpellata dall'Autorità Nazionale Anticorruzione: "Per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante - anche se non esclusiva - componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione";

- secondo il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016 "possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che guidano l'azione amministrativa";

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i;

- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

- l'articolo 50 comma 2 del medesimo TUEL che attribuisce la rappresentanza anche processuale del comune al Sindaco;

Viste le Linee guida ANAC n. 12 "affidamento dei servizi legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;

Considerato che l'incarico in parola non presenta le caratteristiche tipiche dell'appalto, ma mantiene quelle del contratto d'opera intellettuale, trattandosi di attività relativa esclusivamente al singolo contenzioso e che l'importo risulta comunque ben al di sotto della soglia degli affidamenti diretti;

Preso Atto che l'Ente è in atto sprovvisto del documento di bilancio per l'esercizio in corso e che lo stesso opera in gestione provvisoria;

Richiamate le disposizioni dell'art. 163 del T.U. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 nel testo vigente;




Visto l'art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 - introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n. 213/2012 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;


### DETERMINA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
1. Di procedere all'affidamento diretto dell'incarico legale in favore dell'avv. Salvatore Emanuele, con studio legale in Palermo, via Galletti 111, per riformulare dinanzi al Tribunale di Termini Imerese l'istanza di sospensione di efficacia esecutiva del titolo, già formulata nell'ambito dell'atto di opposizione all'esecuzione, con apposito ricorso cautelare in corso di causa;
2. Di Dare atto che il compenso per il suddetto legale ammonta ad €. 1.500,00 omnia;
3. Di Impegnare la somma di €. 1.500,00 con imputazione al codice di bilancio 01.11\_1.10.99.99.999 cap. 1235" spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" bilancio 2023 in corso di perfezionamento;
4. Di Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5. Di Dare atto che la spesa conseguente all'impegno assunto con il presente provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. N. 118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 allegato al D.P.C.M. 28/12/2011 nell'esercizio 2023;
6. Di Dare atto altresì che il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente - ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii;
7. Di Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dei Servizi Finanziari per i provvedimenti di competenza e all'Ufficio di segreteria per la pubblicazione all'albo per la pubblicità e la trasparenza amministrativa per 15 gg. consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento  
Giuseppe La Spesa



Il Capo Settore  
Dott. Giuseppe Biondolillo



\*\*\*\*\*

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Settore Economico-Finanziario

impegno n. 377, 2023;

Cerda li 25 SET. 2023

Il Responsabile del 3° Settore  
rag. Salvatore Federico

